

CONTENZIOSO

La revocazione della sentenza dopo la pronuncia della Corte EDU

di **Luigi Ferrajoli**

Con **ordinanza n. 2 del 04.03.2015**, il Consiglio di Stato ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli **artt. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c.** in relazione agli **artt. 24, 111 e 117, 1° comma Cost.** nella parte in cui non prevedono una specifica ipotesi caso di **revocazione della sentenza** quando ciò risulti necessario per conformarsi ad una **sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo** ai sensi dell'**art. 46 par. 1 della CEDU**.

Nel caso di specie, alcuni medici assunti dal Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli nel periodo intercorrente tra il 1983 e il 1997, prima sulla base di contratti a termine e, poi, sulla base di contratti a tempo indeterminato, nel 2004 avevano presentato ricorso innanzi al Tar Campania **chiedendo che fosse riconosciuta *ab origine* l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente** con l'Università (affermando che la qualificazione di "attività professionale" attribuita ai compiti espletati dissimulava un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato) nonché il riconoscimento del **diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Il **Tar campano** aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo; l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, al contrario, pronunciandosi in sede di appello (sentenza n. 4/2007), aveva invece dichiarato i ricorsi inammissibili.

Alcuni dei ricorrenti soccombenti nel giudizio di appello avevano proposto ricorso alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** che, con **due sentenze del 04.02.2014** (Staibano c. Italia e Mottola c. Italia) divenute definitive il 04.05.2014, aveva dichiarato una **violazione degli obblighi convenzionali commessa dallo Stato italiano**.

In particolare, la Corte di Strasburgo aveva rilevato una duplice violazione dei diritti dei ricorrenti: veniva infatti accertata l'inosservanza dell'**art. 6 par. 1 della Convenzione** relativamente al diritto di accesso da parte dei medici lavoratori ad un Tribunale nonché dell'**art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione** alla luce del fatto che il Consiglio di Stato aveva, *de facto*, privato i ricorrenti della possibilità di far valere il proprio diritto di credito relativo al trattamento pensionistico.

Alla luce delle richiamate sentenze della Corte EDU, i ricorrenti si erano quindi rivolti al Consiglio di Stato per la **revocazione della sentenza n. 4/2007** chiedendo - previo riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo - che il rapporto professionale da loro instaurato con l'Università dal 1983 al 1997 fosse dichiarato **nullo, ex art. 2126 c.c., per violazione dei principi generali in tema di assunzione dei pubblici dipendenti**, determinando il sorgere del diritto al pagamento di tutte le differenze retributive e

previdenziali.

Tramite l'ordinanza esaminata, il Collegio, dopo aver chiarito che **qualsiasi giudice - allorché si trovi a risolvere un contrasto tra la CEDU e una norma di legge interna - è tenuto a sollevare un'apposita questione di legittimità costituzionale**, ha rilevato l'esistenza, nel caso di specie, di un contrasto tra le norme processuali interne e l'obbligo gravante sullo Stato di conformarsi alle sentenze della Corte EDU, essendo in discussione **l'ammissibilità del ricorso per la revocazione di una sentenza del giudice amministrativo**.

Invero, qualora non fosse ammissibile la revocazione del giudicato, l'ordinamento italiano non fornirebbe ai ricorrenti alcuna possibilità per veder **rimediata la violazione dei diritti fondamentali dagli stessi subita**.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto pertanto che le norme processuali nazionali che disciplinano i casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo – *id est* l'**art. 106 c.p.a.** e, in quanto richiamati dallo stesso, gli **artt. 395 e 396 c.p.c.** – siano in contrasto con il vincolo per il legislatore statale di rispetto degli obblighi internazionali sancito dall'**art. 117 comma 1 Cost.** e che, nel caso di specie, rilevasse con riferimento all'**impegno assunto dallo Stato** – tramite la legge di ratifica ed esecuzione n. 848/1955 – **di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo**. Infatti, non contemplando tra i casi di revocazione quella necessaria per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, **le norme processuali nazionali apparivano in contrasto con l'art 46 CEDU che, invece, sancisce tale obbligo per gli Stati aderenti**.

Non potendo autonomamente disapplicare le norme interne incompatibili con la CEDU, il Collegio ha sollevato **una questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c. in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza** quando ciò risulti necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'**art. 46 par. 1, della CEDU**.

Si attende pertanto la pronuncia della Consulta sul punto controverso.